

*Traduzione*¹

Accordo tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

Concluso il 3 novembre 2008

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2009

Le parti contraenti

Svizzera

e

Bosnia e Erzegovina:

decide ad intensificare la loro cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

desiderose di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'entrata, presenza e soggiorno nei territori della Svizzera o della Bosnia e Erzegovina, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e della Bosnia e Erzegovina derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950² per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio 1951³ relativa allo statuto dei rifugiati;

tenendo conto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004⁴;

tenendo conto dell'Accordo fra la Comunità europea e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare firmato il 18 settembre 2007,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) «parti contraenti»: la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina;
- b) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale;

RS 0.142.111.919

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2009 3607).

² RS 0.101

³ RS 0.142.30

⁴ RS 0.360.268.1

- c) «cittadino della Bosnia e Erzegovina»: chiunque abbia la cittadinanza della Bosnia e Erzegovina conformemente alla legislazione nazionale;
- d) «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o della Bosnia e Erzegovina;
- e) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- f) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dalla Bosnia e Erzegovina, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- g) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Svizzera o dalla Bosnia e Erzegovina per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- h) «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Bosnia e Erzegovina) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo;
- i) «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Bosnia e Erzegovina) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo;
- j) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o della Bosnia e Erzegovina incaricata dell'attuazione del presente Accordo conformemente all'articolo 19 lettera a;
- k) «transito»: il passaggio di un cittadino di Paesi terzi o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.

Sezione I

Obblighi di riammissione della Bosnia e Erzegovina

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

(1) La Bosnia e Erzegovina riammette, su istanza della Svizzera e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Bosnia e Erzegovina.

(2) La Bosnia e Erzegovina riammette anche i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la cittadinanza della Bosnia e Erzegovina, a prescindere dal luogo di nascita, tranne nel caso in cui godano di un diritto autonomo di residenza nella Svizzera.

(3) La Bosnia e Erzegovina riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza della Bosnia e Erzegovina o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Svizzera, tranne nel caso in cui siano state naturalizzate dalla Svizzera.

(4) Dopo che la Bosnia e Erzegovina ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi *de jure o de facto*, rimpatriare l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Bosnia e Erzegovina rilascia, entro 14 giorni civili, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

(5) Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Bosnia e Erzegovina, la Svizzera tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta. Le eventuali spese supplementari occasionate dal ritorno nel Paese terzo sono a carico della persona riammessa.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(1) La Bosnia e Erzegovina riammette, su istanza della Svizzera e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:

- a) possiedono o possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Bosnia e Erzegovina; oppure
- b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Svizzera per via aerea, o per via terrestre transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Bosnia e Erzegovina o avervi transitato; oppure
- c) sono coniugi delle persone di cui all'articolo 2 paragrafo 1 e possiedono una cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Bosnia e Erzegovina da parte della competente autorità della Bosnia e Erzegovina; oppure
- d) sono figli minorenni non coniugati delle persone di cui all'articolo 2 paragrafo 1 e possiedono una cittadinanza diversa.

(2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:

- a) il cittadino di un Paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Bosnia e Erzegovina; oppure
- b) la Svizzera ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, tranne nel caso in cui:

- l'interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Bosnia e Erzegovina, oppure
- il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Svizzera sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure
- l'interessato non soddisfi una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

(3) La Bosnia e Erzegovina riammette, su istanza della Svizzera, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia che non hanno acquisito un'altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente nel territorio della Bosnia e Erzegovina alla data del 6 aprile 1992.

(4) Dopo che la Bosnia e Erzegovina ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la Svizzera rilascia all'interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (lasciapassare DFGP).

Sezione II

Obblighi di riammissione della Svizzera

Art. 4 Riammissione dei propri cittadini

(1) La Svizzera riammette, su istanza della Bosnia e Erzegovina e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bosnia e Erzegovina, purché sia accertato o sia reso verosimile che sono cittadini della Svizzera.

(2) La Svizzera riammette anche i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la cittadinanza svizzera, a prescindere dal luogo di nascita, tranne nel caso in cui godano di un diritto autonomo di residenza in Bosnia e Erzegovina.

(3) La Svizzera riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza svizzera o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Bosnia e Erzegovina, tranne nel caso in cui siano state naturalizzate dalla Bosnia e Erzegovina.

(4) Dopo che la Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di almeno 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivi *de jure* o *de facto*, rimpatriare l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Svizzera rilascia, entro 14 giorni civili, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

(5) Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella svizzera, la Bosnia e Erzegovina tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta. Le eventuali spese supplementari occasionate dal ritorno nel Paese terzo sono a carico della persona riammessa.

Art. 5 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(1) La Svizzera riammette, su istanza della Bosnia e Erzegovina e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bosnia e Erzegovina, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:

- a) possiedono o possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Svizzera; oppure
- b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Bosnia e Erzegovina per via aerea, o per via terrestre transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Svizzera o avervi transitato; oppure
- c) sono coniugi delle persone di cui all'articolo 4 paragrafo 1 e possiedono una cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Svizzera da parte della competente autorità della Svizzera; oppure
- d) siano figli minorenni non coniugati delle persone di cui all'articolo 4 paragrafo 1 e possiedono una cittadinanza diversa.

(2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:

- a) il cittadino di un Paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Svizzera; oppure
- b) la Bosnia e Erzegovina ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, tranne nel caso in cui:
 - l'interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Svizzera, oppure
 - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Bosnia e Erzegovina sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure
 - l'interessato non soddisfi una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

(3) Dopo che la Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la Bosnia e Erzegovina rilascia all'interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

Sezione III

Procedura di riammissione

Art. 6 Principi

(1) Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il ritorno di una persona interessata secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.

(2) Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità validi e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

Art. 7 Domanda di riammissione

(1) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

- a) i dati della persona da riammettere (p. es. nomi, cognomi, data di nascita, possibilmente luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non coniugati;
- b) mezzi con i quali sarà fornita la prova della cittadinanza, del transito, dell'adempimento delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi, e dell'illegalità dell'ingresso e del soggiorno;
- c) la fototessera della persona da riammettere;
- d) una scheda dattiloscopica europea standard;
- e) ulteriori informazioni di rilievo, in particolare in merito alla salute della persona da riammettere, sempre che ciò sia nel suo interesse.

(2) Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell'allegato 6 del protocollo d'applicazione.

Art. 8 Prove della cittadinanza

(1) La cittadinanza ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 e dell'articolo 4 paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell'allegato 1 del protocollo d'applicazione. Se vengono presentati tali documenti, la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina riconoscono la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

(2) La cittadinanza ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 e dell'articolo 4 paragrafo 1 può essere resa verosimile, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del protocollo d'applicazione, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le parti contraenti ritengono accertata la cittadinanza, sempre che non possano provare il contrario. La cittadinanza non può essere resa verosimile con documenti falsi.

(3) Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2 del protocollo d'applicazione, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente dello Stato richiesto consente, su richiesta, che siano prese le disposizioni

necessarie per interrogare, senza indugio e al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

(4) Se del caso è possibile ricorrere a periti affinché verifichino la cittadinanza.

Art. 9 Prove riguardanti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

(1) L'adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'articolo 5 paragrafo 1 può essere dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del protocollo d'applicazione; esso non può essere provato con documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

(2) L'adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'articolo 5 paragrafo 1 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi elencati nell'allegato 4 del protocollo d'applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», le parti contraenti ritengono accertate le condizioni, sempre che non possano provare il contrario.

(3) L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita, se fra i documenti di viaggio dell'interessato non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione fondata dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

(4) L'adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 può essere dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 5a del protocollo d'applicazione; esso non può essere provato con documenti falsi. La Bosnia e Erzegovina riconosce tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

(5) L'adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi elencati nell'allegato 5b del protocollo d'applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», la Bosnia e Erzegovina ritiene accertate le condizioni, sempre che non possa provare il contrario.

Art. 10 Termini

(1) La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni vigenti per l'ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile presentare tempestivamente la domanda, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono tali ostacoli.

(2) In tutti i casi alla domanda di riammissione va data risposta scritta entro 20 giorni civili. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il ritorno della persona interessata si considera accettato.

(3) Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere entro 20 giorni civili, tale termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, complessivamente a 30 giorni civili al massimo. Se non è data risposta nei termini della proroga, il ritorno si considera accettato.

(4) Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

(5) Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il ritorno della persona interessata avviene entro sei mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a eliminare gli ostacoli giuridici o pratici.

Art. 11 Modalità di ritorno e genere di trasporto

(1) Prima di effettuare un ritorno, le autorità competenti delle parti contraenti stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del ritorno, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

(2) Per quanto possibile e se del caso, l'intesa scritta di cui al paragrafo 1 contiene parimenti le informazioni seguenti:

- a) indicazione che la persona interessata ha bisogno di assistenza o di cure, qualora ciò sia nel suo interesse;
- b) altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso specifico o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, qualora ciò sia nel suo interesse.

(3) Il trasporto può essere effettuato per via aerea o terrestre. Il ritorno aereo non è limitato al ricorso alle compagnie aeree nazionali delle parti contraenti ed è possibile sia su voli di linea sia su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, quest'ultima dev'essere composta di personale autorizzato dello Stato richiedente.

Art. 12 Riammissione indebita

(1) Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dal ritorno dell'interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 2 – 5 del presente Accordo.

(2) In questo caso sono applicabili le norme di procedura del presente Accordo e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili sull'identità e sulla cittadinanza effettive dell'interessato.

Sezione IV

Transito

Art. 13 Principi

(1) Le parti contraenti limitano il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

(2) La Bosnia e Erzegovina autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Svizzera, e la Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Bosnia e Erzegovina, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

(3) Le parti contraenti possono opporsi al transito:

- a) se il cittadino di un Paese terzo o l'apolide rischia realmente, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure
- b) se il cittadino di un Paese terzo o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
- c) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

(4) Le parti contraenti possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora emergano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo che si oppongono al transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l'apolide.

Art. 14 Procedura di transito

(1) La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

- a) tipo di transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto;
- b) dati personali dell'interessato (p. es. nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
- c) valico di frontiera previsto, ora del transito ed eventuale scorta.

Le parti contraenti si scambiano i moduli tipo per le domande di transito.

(2) Lo Stato richiesto informa per scritto lo Stato richiedente del transito, entro due giorni lavorativi, confermando il valico di frontiera e l'ora prevista per il transito, oppure informa lo Stato richiedente che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto.

(3) In caso di transito per via aerea, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

(4) Le autorità competenti dello Stato richiesto, previa consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte al loro alloggio.

Sezione V

Costi

Art. 15 Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto relative alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

Sezione VI

Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 16 Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l'applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle parti contraenti. Il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è sottoposto alla legislazione nazionale della Svizzera e della Bosnia e Erzegovina.

Si applicano inoltre i seguenti principi:

- a) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
- b) i dati personali devono essere rilevati per le finalità definite, esplicite e legittime dell'attuazione del presente Accordo e non devono essere trattati ulteriormente dall'autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
- c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
 - le generalità della persona da trasferire (p. es. nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale ed eventuali cittadinanze precedenti),

- il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
 - scali e itinerari,
 - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
- d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati rilevati o trattati;
- f) sia l'autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
- g) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
- h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;
- i) l'autorità che comunica i dati personali e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

Art. 17 Clausola di non incidenza

(1) Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

- dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967⁵ sullo statuto dei rifugiati,
- dalle Convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo,
- dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- dalla Convenzione del 10 dicembre 1984⁶ contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
- dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito,

⁵ RS 0.142.301

⁶ RS 0.105

- dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali sulla riammissione dei cittadini stranieri.

(2) Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali.

Sezione VII

Attuazione e applicazione

Art. 18 Incontri peritali

Se necessario e su richiesta di una delle due parti contraenti, le parti contraenti organizzano incontri di periti inerenti all'applicazione del presente Accordo.

Art. 19 Protocollo d'applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Svizzera e il Ministero della sicurezza della Bosnia e Erzegovina concludono un protocollo di applicazione contenente disposizioni riguardanti:

- a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e la comunicazione dei servizi di contatto;
- b) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
- c) i mezzi di prova e i documenti supplementari che non figurano negli allegati 1–5 del protocollo d'applicazione;
- d) la procedura per gli interrogatori o le audizioni centralizzate di cui all'articolo 8 del presente Accordo.

Sezione VIII

Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia

(1) Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

(2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente Accordo.

(3) Il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina sulla riammissione di cittadini svizzeri e di cittadini della Bosnia e Erzegovina, firmato a Berna il 1° dicembre 2007.

(4) Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

(5) Ciascuna parte contraente può, mediante notifica ufficiale all'altra parte, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l'attuazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. La sospensione diviene effettiva il secondo giorno successivo alla notifica.

(6) Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo tale notifica.

Fatto a Sarajevo, il 3 novembre 2008, in duplice esemplare originale nelle lingue inglese, tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina (bosniaco, croato e serbo). In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.

Per la Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per la Bosnia e Erzegovina:

Tarik Sadovic

Protocollo d'applicazione

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Svizzera e
il Ministero della sicurezza della Bosnia e Erzegovina,*

(detti di seguito «le parti contraenti»),

conformemente all'articolo 19 dell'Accordo tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (detto di seguito «Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità competenti

(1) Le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo sono:

a) per la Svizzera:

Ufficio federale della migrazione, Divisione Rimpatrio

Quellenweg 6

3003 Berna-Wabern

Tel.: +41 31 323 29 27

per transito: +41 43 816 74 33

Fax: +41 31 325 91 04

per transito: +41 43 816 74 38

b) per la Bosnia e Erzegovina:

Ministero della sicurezza

Trg BiH 1

Sarajevo 71 000

Tel.: +387 33 213 623

Fax: +387 33 213 628

(2) Ciascuna parte contraente notifica immediatamente all'autorità competente dell'altra parte contraente i dati dettagliati relativi alle autorità competenti e ogni cambiamento concernente le autorità competenti o i dati loro relativi.

Art. 2 Domanda di riammissione

(1) L'autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di riammissione direttamente all'autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

(2) L'autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all'autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

Art. 3 Altri documenti

(1) Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli allegati 1-5, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti devono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

(2) In occasione del trattamento della domanda di riammissione, lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1.

Art. 4 Interrogatorio

Nei casi in cui, conformemente all'articolo 8 paragrafo 3 dell'Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere stabilita in base a nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, si applicano le procedure seguenti:

- a) le competenti autorità di ciascuna delle Parti contraenti possono chiedere un interrogatorio presso una missione diplomatica o un ufficio consolare dello Stato richiesto in vista di stabilire la cittadinanza della persona interessata. Se la cittadinanza della persona da riammettere è dimostrata o resa verosimile, è immediatamente rilasciato un documento di viaggio;
- b) se la cittadinanza della persona da riammettere non può essere dimostrata o resa verosimile in base agli interrogatori effettuati presso una missione diplomatica o un ufficio consolare, lo Stato richiedente chiede un interrogatorio sul proprio territorio da parte di periti dello Stato richiesto. Se la cittadinanza della persona da riammettere è dimostrata o resa verosimile in base all'interrogatorio da parte dei periti, è immediatamente rilasciato un documento di viaggio.

Art. 5 Procedura di riammissione e di transito

(1) Ai fini della riammissione e del transito, le parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

- a) per la Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin e il valico di frontiera di Sankt Margrethen;
- b) per la Bosnia e Erzegovina: l'aeroporto internazionale di Sarajevo e il valico di frontiera di Orašje.

(2) Ciascuna Parte contraente informa l'altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 6 Domanda di transito

(1) L'autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all'autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

(2) L'autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all'autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

Art. 7 Riammissione o transito con scorta

(1) Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nome, cognome, grado, posizione degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, nonché contenuto del loro mandato.

(2) Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

(3) Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti sottoposti a restrizioni sul territorio dello Stato richiesto.

(4) Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall'autorità competente dello Stato richiedente.

(5) Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta.

(6) Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.

Art. 8 Costi

I costi, causati allo Stato richiesto in relazione alla riammissione e al transito e che secondo l'articolo 15 dell'Accordo devono essere assunti dallo Stato richiedente, devono essere rimborsati da quest'ultimo in Euro entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 9 Lingua

Per quanto le parti contraenti non decidano diversamente, per l'esecuzione del presente protocollo d'applicazione, le competenti autorità delle parti contraenti comunicano oralmente e per iscritto in inglese.

Art. 10 Modifiche e complementi

Il presente protocollo d'applicazione può essere modificato e completato d'intesa fra le parti contraenti.

Art. 11 Allegati

Gli allegati 1–6 costituiscono parte integrante del presente protocollo d'applicazione.

Art. 12 Entrata in vigore, denuncia e sospensione

- (1) Il presente protocollo d'applicazione entra in vigore simultaneamente all'Accordo.
- (2) Il presente protocollo d'applicazione cessa di applicarsi simultaneamente all'Accordo.
- (3) Il presente protocollo d'applicazione non è applicato durante il periodo di sospensione dell'Accordo.

Fatto a Sarajevo, il 3 novembre 2008, in duplice esemplare originale nelle lingue inglese, tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina (bosniaco, croato e serbo). In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.

Per il Dipartimento federale di giustizia
e polizia della Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per il Ministero della sicurezza
della Bosnia e Erzegovina:

Tarik Sadovic

Allegato 1

Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza

(art. 2 par. 1, art. 4 par. 1 e art. 8 par. 1 dell'Accordo)

- Passaporti o documenti di viaggio validi di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),
- carte d'identità CIPS valide per la Bosnia e Erzegovina;
- carte d'identità di qualsiasi tipo valide per la Svizzera (anche temporanee e provvisorie);
- registri navali e licenze degli skipper validi.

Allegato 2

**Elenco comune dei documenti
considerati prova «prima facie» della cittadinanza**

(art. 2 par. 1, art. 4 par. 1 e art. 8 par. 2 dell'Accordo)

- Documenti scaduti elencati nell'Allegato 1 o loro fotocopia,
- patenti di guida o loro fotocopia,
- certificati validi o scaduti comprovanti la cittadinanza o altri documenti ufficiali validati da altri documenti ufficiali muniti di una fototessera che attestino chiaramente la cittadinanza, o loro fotocopia,
- certificati di nascita o loro fotocopia,
- tessere di servizio di società o loro fotocopia,
- dichiarazioni di testimoni,
- dichiarazioni scritte dell'interessato,
- lingua parlata dalla persona, compresi i risultati di una verifica ufficiale,
- scheda dattiloscopica,
- risultati di un test del DNA,
- altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato.

Allegato 3

**Elenco comune dei documenti
considerati mezzi di prova dell'adempimento delle condizioni per
la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi**

(art. 3 par. 1, art. 5 par. 1 e art. 9 par. 1 dell'Accordo)

- Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (p. es. viedoregistrazioni),
- documenti, certificati e note di ogni tipo (p. es. fatture alberghiere, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,
- biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri per viaggi in aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto,
- informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi,
- dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato,
- dichiarazioni ufficiali dell'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegato 4

**Elenco comune dei documenti
considerati prova «prima facie» dell'adempimento
delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi
e di apolidi**

(art. 3 par. 1, art. 5 par. 1 e art. 9 par. 2 dell'Accordo)

- Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l'ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato,
- informazioni sull'identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale o non governativa,
- comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- dichiarazioni dell'interessato.

Allegato 5

**Elenco dei documenti
considerati mezzi di prova o prova «prima facie»
dell'adempimento delle condizioni per la riammissione
di cittadini della ex Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia**

(art. 3 par. 3, art. 9 par. 4 e 5 dell'Accordo)

Allegato 5a (documenti considerati mezzi di prova)

- Certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
- documenti pubblici, o loro fotocopia, rilasciati dalla Bosnia e Erzegovina o dalla ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente secondo l'articolo 3 paragrafo 3.

Allegato 5b (documenti considerati prova «prima facie»)

- Altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita nel territorio della Bosnia e Erzegovina,
- dichiarazioni ufficiali dell'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegato 6



.....
.....
.....
.....

(Autorità competente dello Stato
richiedente)

.....

(Luogo e data)

Numero dell'atto:.....


Destinatario:

.....
.....
.....
.....

(Autorità competente dello Stato richiesto)

**Domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo
tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina
sulla riammissione delle persone in posizione irregolare**

A. Dati personali



1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

.....

2. Nome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

6. Cittadinanza e lingua:

.....

7. Stato civile:

coniugato/a

celibe/nubile

divorziato/a

vedovo/a

Per le persone coniugate:

nome del coniuge:

.....

Nome ed età dei figli (se del caso):

.....

.....

.....

.....

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto, per quanto possibile:

B. Dati personali del coniuge (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

.....

2. Nome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

6. Cittadinanza e lingua:

.....

C. Dati personali dei figli (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)

.....

2. Data e luogo di nascita:

.....

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

4. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

5. Cittadinanza e lingua:

.....

D. Altri dati rilevanti

Condizioni di salute se ciò è nell'interesse della persona da trasferire (p. es. riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose):

.....

E. Elementi di prova allegati

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.
(Passaporto n.) |
(Data e luogo di rilascio) |
|
(Autorità di rilascio) |
(Data di scadenza) |
| 2.
(Carta d'identità n.) |
(Data e luogo di rilascio) |
|
(Autorità di rilascio) |
(Data di scadenza) |
| 3.
(Patente di guida n.) |
(Data e luogo di rilascio) |
|
(Autorità di rilascio) |
(Data di scadenza) |
| 4.
(Altro documento ufficiale n.) |
(Data e luogo di rilascio) |
|
(Autorità di rilascio) |
(Data di scadenza) |

Allegare una fototessera, nonché una scheda dattiloscopia europea standard.

F. Osservazioni

.....
.....
.....
.....

.....
(Timbro e firma)

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.